

**Studio Associato**  
**BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI**  
**Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili**

**ELSA BASSETTO** - Consulente del lavoro  
**MAURO CAMPAGNER** - Dottore commercialista  
**STEFANO DE FAVERI** - Revisore contabile  
- Consulente del lavoro



**FEDRO MALENGO** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**VALENTINA ZUGLIAN** - Consulente del lavoro  
**FRANCESCA CARNIATO** - Dottore commercialista  
- Revisore contabile  
**FEDERICO BOTTACIN** - Consulente del lavoro  
**ALESSIO CESCIN** - Dottore in economia  
**CARLOTTA VERLINO** - Dottore in cons. lav.

**AI CLIENTI DELLO STUDIO**

Treviso, 13 novembre 2007

**CIRCOLARE INFORMATIVA**

Spettabile cliente, viste le pesanti conseguenze di carattere economico previste a carico delle imprese che utilizzano lavoratori in nero, riteniamo opportuno riassumere di seguito le disposizioni di legge in materia.

**LA MAXISANZIONE PER IL LAVORO “NERO”**

La legge 248/2006 dispone che l'impiego di lavoratori non risultanti da scritture e registrazioni contabili è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. In aggiunta è previsto che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore ad euro 3.000,00.

**LE ULTERIORI SANZIONI PREVISTE**

La legge 123/2007 attribuisce agli ispettori del lavoro il potere di sospendere l'attività dell'impresa qualora sia accertato l'utilizzo di lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolari presenti nell'azienda, subordinando la ripresa dell'attività alla regolarizzazione dei dipendenti e al pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva.

A ciò si aggiungono le sanzioni previste per le omesse registrazioni, la mancata comunicazione al lavoratore dei dati del libro matricola e agli enti competenti dell'inizio del rapporto di lavoro, oltre ad una serie di altre conseguenze che variano in relazione alla specifica situazione accertata.

**IL COSTO DEL LAVORO “NERO”**

Per fare un esempio, un'azienda con 4 lavoratori regolari ed uno in nero da 30 giorni, in caso di ispezione si troverà a pagare come minimo circa 11.000,00 euro e dovrà sopportare la chiusura dell'azienda fintantoché il dipendente non sia regolarizzato e non venga pagata una ulteriore multa di circa 2.000,00 euro. In totale dunque si arriva a 13.000,00 euro.

Se prendiamo invece il caso di un artigiano titolare di partita iva che, oltre al suo lavoro, fruisce della prestazione di un lavoratore in nero, le conseguenze possono essere ancora più pesanti: se infatti l'imprenditore non ha provveduto a vidimare i libri matricola e presenze, in genere non obbligatori nel caso di azienda senza dipendenti, scatta l'ulteriore sanzione di 8.000,00 euro, che eleva il totale da pagare ad oltre 20.000,00 euro.

**I LAVORATORI CONSIDERATI IN “NERO”**

È importante sottolineare che la maxisanzione è applicabile non solo per rapporti di natura subordinata, ma anche nel caso di prestazione di lavoro da parte di altri soggetti per i quali non siano stati effettuate le registrazioni nel libro matricola e le iscrizioni all'INPS ed all'INAIL, ove obbligatorie. Si tratta dei parenti dell'imprenditore entro il terzo grado e gli affini entro il secondo inquadrabili come coadiuvanti di impresa familiare non iscritti nel libro matricola, quelli inquadrabili come coadiuvanti di imprese artigiane e i soci di società artigiana non iscritti alla gestione speciale INPS, i soci operanti di attività commerciali non iscritti nel libro matricola ed all'INAIL.

A completa disposizione per maggiori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato  
Bassetto - Campagner - De Faveri

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a consultare il nostro sito:

**[www.studioacd.com](http://www.studioacd.com)**